

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 1/15

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010 e modifica del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato. Parere.

N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 134/2014	Prot. n. 19838	UOR: Ufficio amministrazione personale docente
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI	X			
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Veronica GNAGNARELLA				X
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Seguendo le modalità definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 444/2014 in data 14 febbraio 2014, l'Ateneo ha provveduto a presentare i progetti relativi alla Programmazione triennale 2013-2015 in accordo con le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2013-2015 di cui al D.M. 15 ottobre 2013 n.827 e con gli indicatori e i parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università di cui al D.M. 14 febbraio 2014, n.104.

Due dei progetti inseriti devono essere attuati nell'anno 2014, riguardano l'incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico, anche al fine di incrementare la quota minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni all'Ateneo, ed hanno rispettivamente come obiettivo:

- il primo progetto: la modifica dell'art.6 – comma 2 – del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010”, introducendo nella composizione della commissione di valutazione per le chiamate ai sensi dell'art.18 – comma 1 –, la presenza maggioritaria di docenti esterni all'Ateneo in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
- il secondo progetto: la modifica dell'art.6 – comma 2 – del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010”, introducendo nella composizione della commissione di valutazione per le chiamate ai sensi dell'art.18 – comma 1 –, qualora trattasi di chiamate relative ai professori di prima fascia, la presenza di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di ricerca di un Paese OCSE.

Delibera n. 134/2014 del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2014

pag. 2/15

Il “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010” deve essere pertanto modificato al fine di ottemperare a quanto stabilito in sede di programmazione.

Sempre per quanto riguarda la composizione delle Commissioni, per i componenti provenienti da Università o Centri di ricerca stranieri, si propone che la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore sia effettuata sulla base del D.M. 2 maggio 2011, n.236/2011.

Inoltre, in linea a quanto previsto per le procedure di chiamata ai sensi dell’art.24 – commi 5 e 6 – della Legge 240/2010, viene introdotto, all’art.6, che riguarda la composizione delle commissioni per le chiamate ai sensi dell’art.18 – comma 1 – della Legge 240/2010, la previsione che i componenti delle commissioni giudicatrici debbano essere dello stesso settore concorsuale oggetto della procedura o, in mancanza, dello stesso macrosettore.

Si rileva inoltre la necessità di apportare una modifica all’art.5 comma 3 dello stesso regolamento al fine di adeguare il testo a quanto disposto dall’art.29 comma 8 della legge 240/2010, e di integrare il suddetto regolamento all’art.3 – comma 2 – lett. i), con quanto disposto con nota direttoriale prot. n.12827 in data 16 maggio 2013. Tale nota infatti si era resa necessaria, tra l’altro, per definire il comportamento da tenere in caso di superamento, da parte dei candidati, del limite di cui all’art.3, comma 2, lettera i) del regolamento stesso.

Sempre per quanto riguarda l’art.3, si propone di modificare il terzo comma sostituendo la parola “chiamata” con “indizione bando”.

Quanto sopra premesso, si propone di modificare l’art.3 – commi 2 lettera i) e 3, l’art. 5 comma 3 e l’art.6 – commi 2 e 3 – del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010” nel modo che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 3 – Attivazione della procedura secondo comma, lettera i) - i) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dodici;	Art. 3 – Attivazione della procedura secondo comma, lettera i) - i) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dodici; qualora i candidati superino tale limite, le commissioni giudicatrici valuteranno le pubblicazioni secondo l’ordine indicato nell’elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito;
Art. 3 – Attivazione della procedura terzo comma - 3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’approvazione della proposta di chiamata per la copertura dei posti.	Art. 3 – Attivazione della procedura terzo comma - - Il Consiglio di Amministrazione delibera l’approvazione della proposta di indizione bando per la copertura dei posti.
Art. 5 – Requisiti di partecipazione terzo comma - 3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente regolamento, l’idoneità conseguita all’esito di valutazione comparativa	Art. 5 – Requisiti di partecipazione terzo comma - 3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l’idoneità conseguita all’esito di valutazione comparativa di cui

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 3/15

<p>di cui alla Legge 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'art.29, comma 8 della Legge 240/2010.</p>	<p>alla Legge 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'art.29, comma 8 della Legge 240/2010.</p>
<p>Art. 6 – Commissione di valutazione - secondo e terzo comma -</p> <p>2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri.</p> <p>3. Per i professori provenienti da Università straniera, il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione.</p>	<p>Art. 6 – Commissione di valutazione - secondo e terzo comma -</p> <p>2. La commissione è composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di prima fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenente ad altri Atenei italiani o stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di ricerca di un Paese OCSE; - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di seconda fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. <p>3. I componenti delle Commissioni giudicatrici provenienti da Università italiane devono essere del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. Per i professori o studiosi ed esperti provenienti da Università o Centri di ricerca stranieri, il Consiglio di Dipartimento attesta la riconducibilità dell'attività del prescelto al macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale oggetto della selezione, nonché la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore effettuata sulla base del D.M. 2 maggio 2011, n.236/2011.</p>

Si evidenzia inoltre che attualmente le procedure valutative di cui all'art.24 comma 5 della Legge 240/2010, sono disciplinate, con elementi di discordanza, in parte dal "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010" e in parte dal "Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato". Pertanto, si propone di cassare l'art.12 del "Regolamento per la

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 4/15

disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato" e disciplinare la materia interamente nel "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010", modificando e integrando gli articoli 9 e 10 nel modo che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il candidato ai sensi dell'art.24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010 da sottoporre a valutazione. 2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale o, in mancanza, del macrosettore, nominata dal Rettore. 3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art.6 commi dal 5 al 9 del presente Regolamento. 4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori. 5. La valutazione dei Ricercatori di cui all'art.24, comma 5, della legge 240/2010 e dei professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art.24, comma 6 della Legge 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n.344 del 4 agosto 2011 e successive modificazioni. 	<p>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art.24, comma 5, della Legge 240/2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art.24 - comma 5 – della Legge 240/2010, l'Ateneo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno del contratto triennale di tipo b) del ricercatore, su proposta del Dipartimento interessato, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art.18, comma 1 lett. e) della Legge 240/2010, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art.16 della Legge 240/2010. 2. La valutazione, effettuata da un'apposita Commissione, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art.24 comma 3, lettera b), della Legge n.240/2010; nella valutazione è altresì tenuto conto di quanto richiamato dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2011 n.344. 3. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre professori di I e II fascia, di cui almeno due appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia, del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. 4. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art.6 commi dal 5 al 9 del presente Regolamento. 5. La valutazione si svolge in conformità ai criteri definiti negli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n.344. 6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 5/15

	<ol style="list-style-type: none"> 7. In caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. 8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b), è inquadrato, con decreto rettorale, nel ruolo dei professori di seconda fascia. 9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo. 10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
<p>Art. 10 – Chiamata del candidato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. 2. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. 3. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale. 	<p>Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della Legge 240/2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il candidato ai sensi dell'art.24, comma 6, della Legge 240/2010 da sottoporre a valutazione. 2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione, nominata dal Rettore, composta di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. 3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art.6 commi dal 5 al 9 del presente Regolamento. 4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla con-

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 6/15

	<p>clusione dei lavori.</p> <ol style="list-style-type: none">5. La valutazione dei professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art.24, comma 6 della Legge 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n.344 del 4 agosto 2011.6. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.7. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
--	--

Si propongono infine le seguenti ulteriori modifiche al "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010":

- introdurre all'art.1 un terzo comma al fine di specificare che l'uso nel regolamento stesso del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo;
- suddividere il regolamento in un ulteriore titolo "Norme transitorie e finali" che ricomprenda gli articoli 11 e 12, in considerazione del fatto che questi ultimi due articoli non riguardano esclusivamente le chiamate mediante procedura valutativa ai sensi dell'art.24, commi 5 e 6, della legge 240/2010 ma sono di carattere generale;

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 7/15

- inserire la frase "Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge", che attualmente è posta in calce al regolamento, all'interno dell'articolo 11.

Pertanto si sottopongono all'esame del Consiglio di Amministrazione le suddette modifiche affinché esprima il parere previsto dall'art. 6, comma 7, dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- visto l'art.57 del D.lgs. 165/2001;
- vista la Direttiva dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le pari opportunità 23 maggio 2007 recante «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche»;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modificazioni ed in particolare gli artt.li 18 e 24, 5^a e 6^a comma;
- visto il D.M. 2 maggio 2011, n.236;
- visto il D.M. 4 agosto 2011, n.344;
- visto il D.R. n.45/2012 del 31 gennaio 2012 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, pubblicato all'albo ufficiale d'Ateneo in data 8 febbraio 2012, successivamente modificato con D.R. n.240 del 28 giugno 2012;
- visto il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240", emanato con D.R. n.638/2012 del 5 dicembre 2012 ed integrato con D.R. N.202/2013 del 17 aprile 2013;
- vista la circolare direttoriale prot. n.12827 in data 16 maggio 2013;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza, la contabilità;
- visto il Codice Etico d'Ateneo;
- visto il Decreto Ministeriale n.827 del 15 ottobre 2013, con il quale sono state definite le Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2013-2015;
- visto il Decreto Ministeriale n.104 del 14 febbraio 2014, con il quale sono stati definiti gli indicatori e i parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle Università 2013-2015;
- visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 444/2014, in data 14 febbraio 2014;
- visti i progetti adottati dall'Ateneo relativi alla Programmazione triennale 2013-2015 in accordo con le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2013-2015 di cui al D.M. 15 ottobre 2013 n.827 e con gli indicatori e i parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università di cui al D.M. 14 febbraio 2014, n.104;
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica del "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 8/15

- 2010, n.240" e del "Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato";
- sentito il Direttore Generale;

delibera

1. di esprimere parere favorevole alle modifiche proposte al "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240", che si riportano nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice etico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia. 2. Il reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità: a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'art.18, comma 1, della Legge 240/2010; b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art.24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010.	Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice etico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia. 2. Il reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità: a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'art.18, comma 1, della Legge 240/2010; b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art.24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010. 3. L'uso nel presente regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.
Art. 3 – Attivazione della procedura 1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale dei punti organico ad essi assegnati, deliberano a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per posti di prima fascia e di professori di prima e di seconda fascia per posti di seconda fascia la copertura del posto secondo le modalità previste	Art. 3 – Attivazione della procedura 1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale dei punti organico ad essi assegnati, deliberano a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per posti di prima fascia e di professori di prima e di seconda fascia per posti di seconda fascia la copertura del posto secondo le modalità previste

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 9/15

<p>all'art.1 comma 2 del presente Regolamento.</p> <p>2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero dei posti richiesti; b) la fascia per la quale viene richiesto il posto; c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento; d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata; e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico; f) le modalità di copertura finanziaria del posto; g) la sede del servizio h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura. <p>Nel caso di procedimento ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del presente Regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dodici; j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera. <p>3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta di chiamata per la copertura dei posti.</p> <p>4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la</p>	<p>all'art.1 comma 2 del presente Regolamento.</p> <p>2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero dei posti richiesti; b) la fascia per la quale viene richiesto il posto; c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento; d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata; e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico; f) le modalità di copertura finanziaria del posto; g) la sede del servizio h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura. <p>Nel caso di procedimento ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del presente Regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dodici; qualora i candidati superino tale limite, le commissioni giudicatrici valuteranno le pubblicazioni secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito; j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera. <p>3. Il Consiglio di Amministrazione delibera</p>
--	---

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 10/15

<p>convenzione prevista al precedente art.2, c.2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente art.1, c.2, lett.a) o di adozione della delibera di chiamata del candidato da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente art.1, c.2, lett.b).</p>	<p>l'approvazione della proposta di indizione bando per la copertura dei posti.</p> <p>4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la convenzione prevista al precedente art.2, c.2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente art.1, c.2, lett.a) o di adozione della delibera di chiamata del candidato da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente art.1, c.2, lett.b).</p>
<p>Art. 5 – Requisiti di partecipazione</p> <p>1. Alla procedura di selezione possono partecipare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art.16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento; b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando; c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR. <p>2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione</p> <p>3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente regolamento, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa</p>	<p>Art. 5 – Requisiti di partecipazione</p> <p>1. Alla procedura di selezione possono partecipare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art.16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento; b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando; c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR. <p>2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione</p> <p>3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa di cui</p>

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 11/15

<p>di cui alla Legge 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'art.29, comma 8 della Legge 240/2010.</p> <p>4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>	<p>alla Legge 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'art.29, comma 8 della Legge 240/2010.</p> <p>4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p>Art. 6 – Commissione di valutazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. 2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri. 3. Per i professori provenienti da Università straniere, il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione. 4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati. 5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art.6, comma 7, della Legge 240/2010. 6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. 7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 8. La Commissione è tenuta a concludere i 	<p>Art. 6 – Commissione di valutazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. 2. La commissione è composta: <ul style="list-style-type: none"> - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di prima fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenente ad altri Atenei italiani o stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di ricerca di un Paese OCSE; - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di seconda fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. 3. I componenti delle Commissioni giudicatrici provenienti da Università italiane devono essere del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. Per i professori o studiosi ed esperti provenienti da Università o Centri di ricerca stranieri, il Consiglio di Dipartimento attesta la riconducibilità dell'attività del prescelto al ma-

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 12/15

<p>lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.</p> <p>9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.</p>	<p>crosettore a cui appartiene il settore consorsuale oggetto della selezione, nonché la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore effettuata sulla base del D.M. 2 maggio 2011, n.236/2011.</p> <p>4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.</p> <p>5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art.6, comma 7, della Legge 240/2010.</p> <p>6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.</p> <p>7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.</p> <p>8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.</p> <p>9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.</p>
<p>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il candidato ai sensi dell'art.24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010 da sottoporre a valutazione.</p> <p>2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del</p>	<p>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art.24, comma 5, della Legge 240/2010</p> <p>1. Ai sensi dell'art.24 - comma 5 – della Legge 240/2010, l'Ateneo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno del contratto triennale di tipo b) del ricercatore, su proposta del Dipartimento interessato, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art.18, comma 1</p>

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 13/15

<p>medesimo settore concorsuale o, in mancanza, del macrosettore, nominata dal Rettore.</p> <p>3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art.6 commi dal 5 al 9 del presente Regolamento.</p> <p>4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.</p> <p>5. La valutazione dei Ricercatori di cui all'art.24, comma 5, della legge 240/2010 e dei professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art.24, comma 6 della Legge 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n.344 del 4 agosto 2011 e successive modificazioni.</p>	<p>lett. e) della Legge 240/2010, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art.16 della Legge 240/2010.</p> <p>2. La valutazione, effettuata da un'apposita Commissione, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art.24 comma 3, lettera b), della Legge n.240/2010; nella valutazione è altresì tenuto conto di quanto richiamato dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2011 n.344.</p> <p>3. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre professori di I e II fascia, di cui almeno due appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia, del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.</p> <p>4. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art.6 commi dal 5 al 9 del presente Regolamento.</p> <p>5. La valutazione si svolge in conformità ai criteri definiti negli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n.344.</p> <p>6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.</p> <p>7. In caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.</p> <p>8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b), è inquadrato, con decreto rettorale, nel ruolo dei professori di seconda fascia.</p> <p>9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.</p> <p>10. Non possono partecipare alle procedure</p>
---	--

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 14/15

	<p>valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p>Art. 10 – Chiamata del candidato</p> <ol style="list-style-type: none"> Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale. 	<p>Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della Legge 240/2010</p> <ol style="list-style-type: none"> Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il candidato ai sensi dell'art.24, comma 6, della Legge 240/2010 da sottoporre a valutazione. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione, nominata dal Rettore, composta di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art.6 commi dal 5 al 9 del presente Regolamento. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori. La valutazione dei professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art.24, comma 6 della Legge 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n.344 del 4 agosto 2011. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei pro-

Delibera n. **134/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 15/15

	<p>fessori di seconda fascia.</p> <p>8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.</p> <p>9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.</p> <p>10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p>Art. 11 – Norme transitorie</p> <p>1. In conformità a quanto previsto dall'art.29-comma 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa.</p>	<p>Art. 11 – Norme transitorie</p> <p>1. In conformità a quanto previsto dall'art.29-comma 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa.</p> <p>2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.</p>

2. Di esprimere parere favorevole alla suddivisione del "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240" in un ulteriore titolo "Norme transitorie e finali" che ricomprenda gli articoli 11 e 12, considerato che gli ultimi due articoli dello stesso Regolamento non riguardano esclusivamente le chiamate mediante procedura valutativa ai sensi dell'art.24, commi 5 e 6, della legge 240/2010 ma sono di carattere generale.
3. Di esprimere parere favorevole all'eliminazione dell'art.12 del "Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato", con il conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi, in quanto la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia tramite procedure valutative ai sensi dell'art.24, comma 5, della Legge 240/2010, a seguito delle modifiche sopra esposte, è interamente disciplinata dal "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010".